

Verbale assemblea ordinaria dei Soci del 7/6/2023

Il giorno **7 del mese di giugno 2023** presso la sede della Associazione alla Salita Marco Visconti n. 4, alle ore **16,30** in prima convocazione, si è riunita l'Assemblea dei soci per il seguente O.d.G.:

1. Modifica dello Statuto in conformità alle osservazioni della Regione Basilicata, Ufficio per il Controllo Interno di Regolarità Amministrativa e per il Controllo sugli Enti ed Organismi Partecipati – Runts, come da PEC del 3/5/23 e conseguente approvazione del nuovo Statuto;
2. Varie ed Eventuali

Sono presenti solo la Presidente Lucia Carmelina ROSA e la Consigliera Daniela ZACCAGNINO, pertanto non essendo validamente costituita l'Assemblea viene aggiornata alla seconda convocazione.

Alle ore **18,00** in seconda convocazione sono presenti n. **22** socie in proprio e per delega su n. **52** iscritte come risulta dall'allegato **A)** e pertanto verificato che l'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita, la Presidente inizia la trattazione del punto 1 ed espone dell'O.d.G. e rende noti i motivi che rendono necessaria la modifica dello statuto vigente per renderlo pienamente aderente al D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) secondo le indicazioni richieste dalla Regione Basilicata con nota inviata PEC in data 3/5/2023 onde completare l'iter di iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS).

Di seguito la Presidente illustra nel dettaglio le modifiche richieste e dà lettura del nuovo Statuto come risulterà dopo le modifiche e già approvato dal Consiglio Direttivo in data 16/5/2023.

Tale Statuto verrà registrato presso l'Agenzia delle entrate in esenzione delle imposte di bollo e di registro, ai sensi dell'art. 82, commi 3 e 5, del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Si passa alle votazioni e il nuovo Statuto viene approvato all'unanimità.

Viene allegato alla presente sotto la lettera **B)**.

Non essendoci altro da deliberare la seduta è tolta alle ore **19.20**.

La Consigliera verbalizzante

La Presidente

841
 Daniela Zaccagnino
 3
 E. F. N. T. S. Lucia Carmelina Rosa
 26 GIU 2023
 Firma su da
 Ufficio Territoriale per il Registro Unico del Terzo Settore

PRESENZE ASSEMBLEA SOCI DEL 7/6/23

ALLIGATO

A)

di 100 soci
di 100 soci
del 7/6/23

	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	DELEGA CONFERITA A	FIRMA
1	ACCUOSTO Giovanna	Avigliano, 8/4/53		
2	ALTIERI Anna Maria	Avigliano, 14/12/53	ALTIERI VITA CRESCEA	Vita Altieri
3	ALTIERI Antonietta	Avigliano, 4/11/52	ALTIERI VITA CRESCEA	Vita Altieri
4	ALTIERI Vita Crescenza	Avigliano, 12/3/55		Vita Altieri
5	ARMENTANO Antonio	Sant'Arcangelo, 15/7/49		
6	CASCIO Maria Cristina	Castelcivita, 16/4/60		
7	COLANGELO Donatina	Filiano, 2/2/59	ZACCAGNINO DANIELA	Daniela Zaccagnino
8	COLANGELO Lucia	Avigliano, 22/2/50		
9	COLANGELO Vitina	Potenza, 26/6/65	Pace Angel Maria	Pace Angel Maria
10	CORBO Vita	Avigliano, 13/7/50		P. A. Corbo
11	COVIELLO Maria Lucia	Avigliano, 27/8/55		
12	CRISTIANO Rosa Maria	Castegrande, 19/9/47		
13	D'ANDREA Anna	Potenza, 8/3/65		
14	D'ANDREA Carmela	Filiano, 18/4/64	Pace Angel Maria	Pace Angel Maria
15	DELLA CROCE Carmela	Avigliano, 16/5/69		
16	DI LORENZO Maria	Sant'Arcangelo, 30/4/51		
17	FERRARA Annina	Avigliano, 2/10/52		
18	FERRARA Margherita	Avigliano, 2/7/1957		
19	FERRARA Maria Incoronata	Avigliano, 11/6/52		Anna Incoronata Ferraro
20	GIANTURCO Beatrice	Avigliano, 21/8/38		Beatrice Gianturco
21	GIORDANO Rita	Potenza, 19/7/90	ALTIERI VITA CRESCEA	Vita Altieri
22	GUAPPONE Carmela	Avigliano, 5/6/61		Carmela Guappone
23	LASALA Rosaria			
24	LOVALLO Donatella	Potenza, 27/12/62		
25	LOVALLO Rosina	Avigliano, 22/1/61		
26	LUCIA Antonietta	Barcellona P.G., 30/11/61		Ant. Modure
27	MANCUSI Isabella	Avigliano, 30/8/58		
28	MANCUSI Laura Maria	Avigliano, 8/5/55		
29	MECCA Donata	Potenza, 9/12/64		
30	MECCA Incoronata	Potenza, 28/1/71		Mecca
31	NARDOZZA Donata	Acerenza, 4/1/64		
32	PACE Angela Maria	Avigliano, 12/10/64		Pace Angel Maria
33	PACE Donatina	Avigliano, 16/10/59		
34	PLACIDO Rossana	Milano, 10/7/62		
35	REGINA Mariangela	Avigliano, 29/7/49		
36	REGINA Maria Domenica	Avigliano, 6/11/45		Maria Regina
37	ROMANIELLO Lucia	Avigliano, 25/2/57		
38	ROSA Carmelina	Avigliano, 22/11/53		Carmelina Rosa
39	ROSA Caterina	Avigliano, 25/5/53		
40	ROSA Domenica Maria	Avigliano, 25/6/68		
41	ROSA Felicia	Pignola, 01/6/60		
42	ROSA Lucia Carmelina	Avigliano, 21/11/64		Lucia Carmelina Rosa
43	SAMELA Maria Lucia	Avigliano, 25/10/62	Pace Angel Maria	Pace Angel Maria
44	SANTARSIERO Margherita	Avigliano, 7/9/54		
45	STOLFI Francesca Lucia	Avigliano, 25/4/44		
46	TROIANO Anna	Pietragaila, 1/2/64	Carmela Guappone	Carmela Guappone
47	VIGGIANO Maria Caterina	Avigliano, 21/6/45		
48	VERRASTRO Incoronata	Potenza, 23/2/67		
49	ZACCAGNINO Daniela	Tricarico, 28/6/90		Daniela Zaccagnino
50	ZACCAGNINO Donata Maria	Avigliano, 29/1/75	Carmela Guappone	Carmela Guappone
51	ZACCAGNINO M. Isabella	Avigliano, 25/3/54		
52	ZACCAGNINO Rocchina Margh.	Avigliano, 21/12/67	Carmela Guappone	Carmela Guappone

Dante
Klar.

ALLEGATO B
AL VERBALE DI
ASSEMBLEA OGNI
SOCCO DEL 7/6/23

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

“GRUPPO COORDINAMENTO DONNE”

ODV-ETS

STATUTO

hc por
DZ

ART. 1 **(Denominazione e sede)**

E' costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**GRUPPO COORDINAMENTO DONNE ODV**>> la quale assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione del RUNTS, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

L'Associazione, quindi, potrà spendere e utilizzare la denominazione di Organizzazione di Volontariato o l'acronimo di ODV e, in aggiunta, la denominazione di Ente del Terzo Settore ovvero l'acronimo di ETS solo dopo l'avvenuta iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore.

L'organizzazione ha sede legale alla Salita Marco Visconti n. 4 nel Comune di Avigliano.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.

L'Associazione potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo.

ART. 2 **(Statuto)**



L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss.mm.ii., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3 **(Efficacia dello Statuto)**

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4 (Interpretazione dello Statuto)

Lo Statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

L'organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 122, e successive modificazioni;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- stimolare, con tutti i mezzi a sua disposizione, la diffusione di informazioni concernenti i diritti delle donne e il rapporto paritario uomo-donna;
- sviluppare la cultura della prevenzione a tutti i livelli con particolare attenzione a quelli strettamente collegati alle problematiche femminili;
- prevenire la dispersione scolastica, attraverso corsi di recupero/sostegno scolastico per studenti e favorire l'integrazione delle comunità straniere

presenti sul territorio attraverso corsi di italiano ed altri eventi culturali loro indirizzati;

- promuovere iniziative atte a favorire la crescita individuale e collettiva delle donne e di quanti entrano in relazione con loro nell'ambito familiare e sociale;
- partecipare a bandi regionali, nazionali ed europei per promuovere progetti e finanziare corsi per i soci nonché eventi culturali, artistici e ricreativi connessi alle attività di interesse generale;
- favorire rapporti di scambio e di collaborazione con gli altri Enti del Terzo Settore e le Istituzioni e gli Enti Locali presenti sul territorio.

Per l'attività di interesse generale prestata l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione di volontariato opera nel territorio della Regione Basilicata.

ART. 6 **(Esercizio di attività diverse)**

L'organizzazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'organizzazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 7 **(Ammissione)**

Sono soci dell'organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato.

La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 8 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'organizzazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare verbali;
- esaminare i libri sociali, denunciare i fatti censurabili ai sensi dell'articolo 29 del Codice del terzo settore;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

Leone
DZ

ART. 9 **(Qualità di volontario)**

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione.

Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 10 **(Perdita della qualifica di socio)**

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo che provvede alla cancellazione dal libro dei soci.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione.

Il mancato pagamento della quota associativa è causa di esclusione.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

Il socio escluso può presentare reclamo avverso la delibera di esclusione entro trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 11 **(Gli organi sociali)**

Sono organi dell'organizzazione:

- Assemblea dei Soci

- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
- Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)

Tutte le cariche sociali sono gratuite, ad eccezione di quelli dell'Organo di controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ART. 12 (L'Assemblea)

L'Assemblea è composta dai Soci dell'organizzazione ed è l'organo sovrano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno **10 giorni** prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo messaggio di testo telefonico inviato almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

Leone
12

E' straordinaria quella convocata per la modifica dell'atto costitutivo, dello statuto e per deliberare la liquidazione, la scissione, la fusione, la trasformazione e lo scioglimento dell'organizzazione.

E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.13 **(Compiti dell'Assemblea)**

I compiti dell'Assemblea:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- elegge il Presidente;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 14 **(Assemblea ordinaria)**

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta.

Ciascun associato è portatore di un numero massimo di **tre** deleghe.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 15 (Assemblea straordinaria)

L'Assemblea straordinaria modifica l'atto costitutivo e lo statuto dell'Associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

La trasformazione dell'ente rientra tra le modifiche statutarie.

L'Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati

ART. 16 (Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'Assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt, s,
- disciplina l'ammissione degli associati.

L'organo di Amministrazione è formato da un numero dispari di **5 membri** eletti dall'Assemblea tra gli associati, per la durata di **anni 3** e sono rieleggibili per **2 mandati**.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Presidente dell'organizzazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

L'organo di amministrazione, nella sua prima riunione, nomina nel proprio seno il Vice Presidente e il Tesoriere.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando quest'ultimo sia impedito.

Il Tesoriere ha cura della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie.

Il Segretario, nominato di volta in volta, verbalizza le assemblee e cura la tenuta del libro dei soci.

I componenti dell'organo di amministrazione decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

Alle riunioni possono essere invitati esperti con voto consultivo.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, il Presidente convoca l'assemblea per le elezioni suppletive per i membri da sostituire.

In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare tempestivamente l'Assemblea per nuove elezioni e il Consiglio Direttivo si intende decaduto nella sua completezza.

ART. 17

(Il Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Presidente e dell'organo di amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 18 **(Organo di controllo)**

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove l'Assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 **(Organo di Revisione legale dei conti)**

E' nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 20 **(Libri sociali)**

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo di amministrazione

ART. 21 **(Risorse economiche)**

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;

- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;

ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.,

ART. 22 **(I beni)**

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 23 **(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)**

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii., nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 24 **(Bilancio)**

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 25
(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 26
(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii. sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 27
(Personale retribuito)

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ART. 28
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii..

ART. 29
(Responsabilità della organizzazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

ART. 30
(Assicurazione dell'organizzazione)

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 31
(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 e ss.mm.ii.

ART. 32
(Devoluzione di eventuali controversie)

Ogni controversia che dovesse sorgere tra i soci e l'Associazione o all'interno di questa sarà sottoposta a giudizio della Camera Arbitrale attiva presso la Camera di Commercio di Potenza, seguendo il regolamento della stessa.

ART. 33
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico. Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di **ONLUS** di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Segretario

Daniela Boccequino

Il Presidente

Luigi Ambrosio Perre

